

I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Dott. Carlo BRUCCOLERI

I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Bormio-Valtellina-Italia 2- 4 dicembre 2005

Ordinamento sciistico italiano

I.	Il diritto sciistico: l'ultimo nato	p. 1
II.	Genesi e sviluppo del diritto sciistico italiano	p. 3
III.	La legge 24.12.2003, n. 363 – Profili generali	p. 7
IV.	Le aree sciabili attrezzate	p. 10
V.	Obblighi e responsabilità dei gestori.....	p. 12
VI.	Delle norme di comportamento degli utenti	p. 13
VII.	Sanzioni e controlli	p. 16
VIII.	Dello sci fuori pista e dello sci-alpinismo	p. 18
IX.	Maestri e scuole di sci	p. 20
	Rassegna bibliografica	p. 24

I.- Il diritto sciistico: l'ultimo nato

Sebbene non sia dato rinvenire nella Costituzione italiana alcuna norma che menzioni espressamente lo sport, l'attività sportiva trova nondimeno nella Carta fondamentale una tutela indiretta o mediata che dir si voglia, enucleabile da una pluralità di disposizioni, alle quali essa appare agevolmente riconducibile come

attività socialmente rilevante e perciò stesso meritevole di interesse da parte del legislatore, sia in chiave pubblicistica che privatistica.

Il primo parametro costituzionale è certamente offerto dall'art. 32, che affida allo Stato la tutela della salute, come "fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività". E non serve qui spendere molte parole per affermare che la pratica sportiva favorisce il benessere fisico (e non soltanto) e quindi la salute stessa dell'individuo. Ulteriori riferimenti sono rinvenibili negli artt. 2 e 3 comma 2° (dai quali può derivarsi la nozione di sport come diritto soggettivo a praticarlo) ed ancora nell'art. 18, il quale tocca il momento associazionistico, indefettibile complemento organizzativo della funzione di promozione dell'attività sportiva affidata allo Stato. ¹

Tali rapidi cenni introduttivi, a prima vista disancorati dai temi specifici che formano oggetto della presente relazione, valgono invece a giustificare il sorgere del diritto sciistico, come sottocategoria del diritto sportivo e a dar ragione, come si vedrà, di talune scelte operate nella relativa disciplina.

Dato che la legge altro non fa che recepire nell' ordinamento giuridico fenomeni della realtà sociale degni di tutela e che è doveroso regolamentare, è presto spiegata la prioritaria attenzione normativa che lo Stato inizialmente ha riservato a discipline sportive diverse dallo sci, che per numero di praticanti, diffusione e coinvolgimento di interessi economici meritavano particolare attenzione. E il carattere di astrattezza e generalità delle leggi non basta a non far trasparire, per talune di esse, chi ne fossero i primi, reali destinatari.

¹ Sul tema sport e Costituzione v. Paola Di Salvatore- Il diritto nello sport-Libreria dell'Università Editrice Pescara 2001 p. 19.

Può dunque affermarsi che il diritto sciistico, come insieme organico di norme statali, regionali e provinciali che ne regolano i vari aspetti (impianti di risalita, piste, condotta degli sciatori, sicurezza, soccorso ed altro) ha assunto oggi, per la vastità e importanza del fenomeno, una dignità propria ed è l'ultimo nato, ma di certo non per questo ultimo nella scala dei valori, nell'ampio e composito panorama del diritto sportivo. Ed anzi, è quello che offre al giurista un campo di indagine e di azione maggiormente stimolante.

II.- Genesi e sviluppo del diritto sciistico italiano

Gli sport della neve hanno avuto in Italia a partire dagli inizi degli anni '60 uno sviluppo a dir poco impetuoso. Molteplici i fattori che hanno concorso a determinarlo: l'accresciuto benessere economico e sociale della popolazione, l'espansione del turismo nei suoi flussi interni e internazionali, l'espansione edilizia con il fenomeno delle "seconde case" nelle zone di villeggiatura, il progressivo avvicinamento dei "cittadini" alla montagna, in precedenza regno incontrastato dei "valligiani", la diffusione dello sci attraverso lo strumento televisivo, che ha portato nelle case le competizioni a più alto livello e i numerosi successi delle nostre squadre nazionali, le nuove offerte nel settore delle attrezzature (si pensi alla tavola da neve e al carving), e in prosieguo di tempo anche la straordinaria invenzione della neve programmata, ed altri ancora.

Si è assistito così al potenziamento delle stazioni turistiche invernali esistenti, alla creazione di nuove, e non solo nell'arco alpino, al miglioramento degli impianti di risalita, grazie alle nuove tecnologie che ne hanno accresciuto a dismisura la portata.

Il numero dei praticanti sfiora ora tre milioni, l'indotto industriale commerciale e turistico-alberghiero ragguardevole nell'economia generale del Paese ed in particolare in quella delle aree di montagna.

Il mondo del diritto, nelle sue componenti normativa, giurisprudenziale e dottrina, non poteva ovviamente restare inerte di fronte al fenomeno.

A doversi confrontare con le problematiche connesse alla pratica dello sci, che è sì uno sport di evoluzione, ma che sovente comporta interferenze di traiettorie e quindi contatto fra sciatori, o registra incidenti di altra natura è stata chiamata come prima la giurisprudenza. La produzione normativa di allora, prevalentemente incentrata sugli aspetti pubblicitici degli impianti di risalita e delle piste di sci, quasi mai si era occupata della condotta degli sciatori, fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere generico rinvenibili qua e là negli ordinamenti regionali o provinciali (v. ad es. l'art. 19 della Legge Provinciale di Bolzano 26.2.1981, n. 6) o altre relative al comportamento degli sciatori sugli impianti di risalita (v. D.M.30 novembre 1970 sull'uso delle sciovie). Di conseguenza i giudici, tenuti come sono a pronunciarsi anche in situazioni di vuoto legislativo, si sono visti costretti ad intraprendere non facili manovre di adattamento del diritto positivo alle specificità della materia. In questa delicata operazione le controversie civili offrivano ovviamente maggiore spazio. Collocata pacificamente nell'ambito della responsabilità extracontrattuale la problematica relativa alla collisione fra sciatori, si sono profilate diverse vedute sul titolo al quale legarla. Va ricordato un estemporaneo tentativo, subito abbandonato, di applicare in via analogica alla circolazione sciatoria le norme del codice della strada, attraverso un' insostenibile equiparazione della pista alla strada

e dello sci ad un veicolo. ² Cospicua poi la giurisprudenza, ancor oggi in parte seguita, che fa applicazione della presunzione di responsabilità connessa all'esercizio di attività pericolose (art. 2050 C.C.)³; teoria certamente utile a superare le difficoltà di ordine probatorio, ma che muove, a parer mio, da un presupposto assai discutibile, e cioè che la pratica dello sci costituisca, intrinsecamente considerata, attività pericolosa, mentre non lo è, anche se lo può divenire per situazioni contingenti (su tutte l'affollamento delle piste). Non solo, essa trascura un aspetto di fondo, ossia la ragione giustificatrice della presunzione, che è la tutela del terzo estraneo all'esercizio dell'attività pericolosa; se ne faceva e se ne fa quindi applicazione nei confronti di soggetti che esplicano entrambi quella stessa attività ritenuta pericolosa.

In tema di incidenti riconducibili a difetto di apprestamento e di manutenzione delle piste, accanto al ricorso decisamente prevalente ai principi ordinari sulla responsabilità civile extracontrattuale, (nel quale ambito i criteri di imputazione della colpa generica – negligenza, imperizia e imprudenza-non sempre consentono di dare corretta soluzione alle controversie), e alla presunzione di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 C.C.) e tale sarebbe la pista, si era anche tentato l'inquadramento in un paradigma contrattuale del rapporto tra utente e gestore della pista; Tale teoria, che personalmente ho sempre condiviso, si fonda sull'elementare rilievo che allo sciatore, che pur formalmente paga un corrispettivo unicamente per l'uso dell'impianto di risalita, viene offerto nel contempo anche l'utilizzo della pista attraverso forme pubblicitarie inequivoche che concretano

² Tribunale Bolzano 5.4.1975; Tribunale Torino 11.11.1983:

³Fra le prime pronunce Trib. Ferrara 7.7.1965; Trib. Aosta 2.5.1974

un'offerta al pubblico (art. 1336 C.C.) e che danno vita ad un vero e proprio contratto.⁴

A trarre d'impaccio i giudici nel contenzioso civile e penale scaturente da collisione fra sciatori è intervenuto, e la cosa ha del singolare, un sistema di norme la cui fonte è meta-giuridica: le regole di condotta dello sciatore elaborate dal Comitato giuridico della F.I.S. (Federazione Internazionale dello Sci) approvate nel loro testo definitivo a Beirut nell'anno 1967. L'autorevolezza e il prestigio dell'organizzazione da cui provenivano, la ragionevolezza cui si ispiravano e l'estrema sinteticità ne determinarono subito il successo e la piena accettazione e unanime consenso da parte di tutti i Paesi in cui lo sci viene praticato. Le regole FIS esprimono niente più che principi di comune prudenza e costituiscono il compendio di tutta l'esperienza giuridica precedente.

Sulla loro natura e sul modo di recepimento nei singoli ordinamenti giuridici si sono impegnati insigni giuristi⁵, ma pur nell'estrema varietà delle posizioni delineatesi al riguardo, concorde e univoca è stata la conclusione di piena e legittima applicabilità da parte dei giudici, il che ha realizzato un fondamentale obiettivo, quello della certezza del diritto nella specifica materia. L'annotazione è di gran rilievo e torna utile in questo Forum, che intende non solo porre a confronto le legislazioni dei vari Paesi, ma soprattutto verificare se e in quali termini sia possibile realizzare una disciplina normativa uniforme.

⁴ Fra le molte si veda Cass. 20.6.2000, n.2216.

⁵ PRADI Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS quali norme di diritto positivo (Atti del XV Ski Lex Sesto Pusteria 1987)

PICHLER Zur Rechtsnatur der Skiregeln-Skirecht 1972- Essen 1972

STIFFLER Die rechtliche Bedeutung der FISregeln aus Schweizer Sicht-Skirecht 1972 Essen 1972

LEER Zur rechtlichen Bedeutung der FIS-Verhaltensregeln nach deutschen Recht

Decisivo nello sviluppo del diritto sciistico italiano, al pari di quello di altri Paesi, è stato l'apporto della dottrina. I giuristi che si sono accostati alla materia, quasi sempre appassionati di montagna ed essi stessi praticanti, proprio per questo hanno dato un contributo particolarmente efficace, permeato e stimolato dalla conoscenza diretta e personale delle varie problematiche dello sci. Studi di vario genere, seminari e convegni, note a sentenze: un materiale cospicuo, al quale non è sempre facile attingere. Utili a questo riguardo le rassegne bibliografiche che si possono rinvenire in qualche testo, a volte nelle monografie o nelle tesi di laurea. Ma ancor più utile sarebbe, per non disperdere quanto fatto, costituire un centro di documentazione di tipo informatico.

In questo quadro, alquanto disarticolato e incerto, interviene sul finire dell'anno 2003 il legislatore italiano con la legge 24.12.2003, n.363, con l'intendimento di dare organicità alla materia. Con essa viene sciolto un annoso dilemma: è doveroso o anche solo opportuno assoggettare la pratica dello sci a precise regole giuridiche di condotta, con previsione di specifiche sanzioni e conseguentemente di adeguati controlli o è preferibile lasciare ai praticanti la più ampia libertà e fidare nella loro disciplina e nell'autoresponsabilità?

III.- La legge 24.12.2003, n. 363 . Profili generali

La legge in commento detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.

Essa è stata accompagnata nella fase dell' iter parlamentare e seguita, anche dopo la sua emanazione, da un vivacissimo dibattito che ha coinvolto esercenti funiviari e gestori delle piste, i responsabili delle strutture turistiche , esperti di diritto sciistico, gli stessi sciatori e marginalmente anche le scuole e i maestri di sci; dibattito che ha riguardato non solo il merito di talune disposizioni, ma prim'ancora e più ancora la stessa opportunità di imporre ai praticanti regole di condotta con tanto di sanzione e necessità di controlli, e quindi con pesanti interferenze in un'attività sportiva per sua natura estremamente libera, dato l'ambiente in cui si esplica, e che per ciò stesso mal sopporta imposizioni, meno che mai di natura normativa.

La legge n. 363 è il risultato, non sempre armonico, di una pluralità di iniziative parlamentari, in seguito unificate, e la sua emanazione è stata innegabilmente influenzata, almeno in parte, dalle ricorrenti campagne di stampa che negli ultimi anni hanno enfatizzato oltre misura i periodici bollettini sugli incidenti sciistici, spesso corredati da statistiche elaborate senza criterio (ad esempio con il semplice raffronto tra il numero degli incidenti accaduti con il numero degli sciatori registrati in un dato comprensorio , anziché, come si dovrebbe, con l'insieme dei passaggi effettuati sui singoli impianti). Ma pur sorvolando sulle polemiche e comunque riaffermando che lo sport dello sci non è certo ai vertici delle statistiche delle discipline più pericolose, non può non essere apprezzato l'intento perseguito dal legislatore di contenere gli infortuni e i connessi oneri sociali e comunque di dare alla materia un certo ordine. Dell'interesse che essa ha suscitato, anche al di fuori dei nostri confini, offre riprova, se vogliamo, anche questo forum europeo, che vuole non solo mettere a confronto le normative dei vari Paesi, ma a corollario di questo valutare a se sia possibile dare allo sci in ambito europeo un assetto normativo uniforme. Siffatta esigenza è

assolutamente primaria in una disciplina ad alta mobilità, che vede masse sempre crescenti di sciatori muoversi da un Paese all'altro.

La legge consta di 23 articoli : una sezione è dedicata alla gestione delle aree sciabili e agli obblighi e responsabilità dei gestori delle piste; altra sezione detta norme di comportamento per i praticanti con le relative sanzioni e disciplina la responsabilità in caso di collisione; l'ultima parte si occupa dei controlli, dell'adeguamento delle normative regionali e della copertura finanziaria.

Nella parte in cui detta i principi generali , la legge ha natura di "legge quadro"; con questo di singolare, che interviene in un certuni punti su materie già regolamentate a livello regionale, mentre l'enunciazione dei principi dovrebbe precedere e non seguire le norme di dettaglio. ⁶

Al necessario adeguamento regioni e province sono tenute nel termine di sei mesi (art. 22). Ad oggi vi hanno provveduto in poche (la regione Lombardia e marginalmente la Provincia di Trento).

⁶ Tra i primi ordinamenti regionali o provinciali sulle piste di sci segnalo:
Legge Provincia Aut. di Bolzano 26.2.1981, n.6
Legge Provincia Aut. di Trento 21.4.1987, n. 7
Legge Regione Veneto 6.3.1990, n. 18
Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24.3.1981, n. 15
Legge Regione Lombardia 23.4.1985, n. 17
Legge Regione Valle d'Aosta 17.3.1992, n.9

IV.- Le aree sciabili attrezzate

L'art. 2 comma 1° della Legge 363, nel definire le aree sciabili attrezzate come “le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica non agonistica degli sport della neve” (lo sci, lo snowboard, lo sci da fondo, la slitta e lo slittino e altri eventuali sport da individuarsi dalle regioni) non fa altro che riprendere la definizione già presente, con sfumature diverse, nei vari ordinamenti regionali sulle piste di sci. Viene confermata in particolare la destinazione pubblica di esse. La novità piuttosto è costituita dalla inclusione nelle aree sciabili di quelle necessarie agli impianti di innevamento artificiale, divenuti ormai un'insostituibile struttura complementare delle piste.

L'individuazione di tali aree, rimessa come in passato alle regioni, in conformità alle procedure da queste fissate, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva della relativa servitù (comma 3°). L'enunciazione è di fondamentale rilievo, perché consacra formalmente come di interesse pubblico anche la pratica degli sport della neve, in considerazione dell'importanza che essi hanno ormai raggiunto nell'ampio panorama delle attività sportive. L'esplicito riferimento alla cosiddetta “servitù di pista”, della

quale la dichiarazione di pubblica utilità costituisce il presupposto, vale anche a dissipare qualche dubbio avanzato in relazione al fatto che tale servitù coattiva fosse già prevista dagli ordinamenti regionali. Si affermava che ciò esulasse dalle loro competenze, finendo per incidere sul regime civilistico a numero chiuso delle servitù coattive; ma era agevole obiettare che non si trattava, in realtà, di servitù privatistica, ma pubblicistica, riconducibile alle procedure “ablative” in senso lato. Ora la questione non ha più ragion d’essere.

Molto opportunamente la legge 363 tocca lo spinoso tema della convivenza sci-snowboard, sia pur soltanto in relazione agli allenamenti e alla pratica acrobatica, prevedendo:

a) l’individuazione, da parte dei comuni, nelle aree con più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, dei tratti di pista da riservare agli allenamenti di snowboard, imponendone la netta separazione dalle altre piste con adeguate protezioni; la norma riguarda anche gli allenamenti di sci, il che va senz’altro apprezzato, stante il pericolo di reciproche interferenze. Si ritiene, peraltro, irragionevole rimettere ai comuni, anziché agli stessi gestori delle piste l’individuazione di tali aree

b) nelle aree con più di venti piste, servite da almeno 10 impianti di risalita, vanno riservate apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard e vale anche per queste l’obbligo di delimitazione e protezione di cui al punto a). Resta da chiarire se il limite numerico di piste e impianti debba riferirsi a uno stesso gestore o prenda in considerazione anche le aree fra loro collegate.

Degna di nota è pure la possibilità di prevedere che talune piste vengano interdette anche temporaneamente alla pratica dello snowboard (art 2 comma 2°).

Tale limitazione è rimessa alle regioni in fase di individuazione delle aree sciabili, mentre andrebbe anch'essa riservata ai gestori delle piste, in grado di valutare, in rapporto a situazioni contingenti, l'opportunità di interdire stabilmente o anche solo temporaneamente l'uso di determinate piste allo snowboard.-

V.- Obblighi e responsabilità dei gestori

Rinviando sull'argomento alla relazione dell'Avv. dott.ssa Marisella Chevallard, mi limito alla sola elencazione degli obblighi, seguita da alcune annotazioni.

Alla materia sono dedicati gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge.

I gestori delle aree sciabili sono tenuti:

- a) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- b) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste;
- c) a tenere un elenco analitico degli incidenti, con indicazione, ove possibile, della relativa dinamica;
- d) alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto prescritto dalle regioni;
- e) a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, e a disporre la chiusura in caso di pericolo o di non agibilità;
- e) a curare la prescritta segnaletica, ad esporre la classificazione delle piste e le regole di condotta.

Qualche perplessità suscita la disposizione dell'art. 4, che enuncia espressamente il principio secondo cui il gestore delle aree sciabili attrezzate è civilmente

responsabile della regolarità e della sicurezza. La norma, in sé superflua secondo i principi generali in materia di responsabilità, posto che questa discende come conseguenza necessaria dell'inosservanza degli obblighi imposti ad un soggetto, potrebbe far sorgere il dubbio che si sia voluto introdurre, se non proprio un'ipotesi di responsabilità oggettiva, quantomeno una nuova figura di presunzione di responsabilità, dalla quale ovviamente il gestore potrebbe liberarsi, offrendo prova contraria.

VI.- Delle norme di comportamento degli utenti .

Vi è dedicata la parte più innovativa della legge. Questa, attraverso il recepimento formale delle regole di condotta, le ha trasformate da norme metagiuridiche in norme giuridiche vere e proprie. Ciò ha rafforzato imperatività e certezza dei relativi precetti, ma i riflessi pratici sono pressoché insignificanti. Si è già visto sopra che la giurisprudenza italiana ha fatto sin qui costante e uniforme applicazione delle regole FIS. Ne deriva che la trasformazione inciderà esclusivamente sul titolo di imputabilità della responsabilità, nel senso che l'accertata violazione di una norma di condotta, che si ponga come causa o concausa di un illecito civile o penale, concreterà non più colpa "generica", intesa come violazione delle comuni norme di diligenza, perizia e prudenza (art. 43 C.P.), ma "colpa specifica" Le conseguenze non per questo muteranno di granché, salvo che in materia penale, nella quale il giudice, nell'irrogare la pena, deve tener conto, tra gli altri fattori, anche della gravità della colpa (art. 133).

Ben più significativa è l'introduzione nella circolazione sciatoria della presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra sciatori (art.19). La disposizione, mutuata dalla disciplina della circolazione stradale (art. 2054 C.C.), intende porre rimedio alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si incontrano nella ricostruzione degli incidenti. Rinviamo sull'argomento alla comunicazione dell'Avv. Marco Del Zotto, mi limito ad annotare che dalla presunzione in discorso potrà bensì trarre vantaggio lo sciatore colpevole, ma al tempo stesso, sia pure in parte, anche lo sciatore incolpevole che non sia in grado di dimostrare la colpa esclusiva dell'antagonista. Il recepimento delle regole di condotta FIS presenta, a ben vedere, qualche lacuna. Così, ad esempio, all'art. 9, che disciplinando la velocità, trascura di includere tra gli altri parametri che ne misurano l'adeguatezza (caratteristiche della pista, situazione ambientale, affollamento, scarsa visibilità, incroci) anche quello della capacità tecnica, che è tra i più decisivi. Ed ancora, stupisce che non sia stata riportata la regola (quantunque scontata) che impone allo sciatore che si immette sulla pista di dare la precedenza a chi già la percorre.

Il divieto di percorrere a piedi le piste (salvo il caso di necessità, nella quale ipotesi si deve tenere il bordo) è previsto dall'art 15. Piuttosto equivoca la disciplina della risalita della pista con gli sci ai piedi, che pur vietata in linea generale (comma 5), ma ammessa in caso di urgente necessità, prevede una deroga ove sia autorizzata (in quali casi non è detto) dal gestore della pista, con buona pace per il principio dell'affidamento per gli altri utenti, che dell'autorizzazione possano essere totalmente ignari!

Quanto all'uso di mezzi meccanici (art. 16), la cui disciplina appare mal collocata tra le norme di comportamento degli utenti riguardando piuttosto la sicurezza dell'area

sciabile, viene affermato il divieto generale di circolazione, salvo che per i mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e come regola fuori dell'orario di apertura, sempre con l'impiego di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustici.

In tema di obbligo soccorso (ne tratta l'art. 14), va segnalata un'interessante novità . Fermo restando l'obbligo previsto e sanzionato dall'art. 593 comma 2 C.P., che impone di prestare l'assistenza occorrente a una “ persona ferita o altrimenti in pericolo”, analogo dovere è stato introdotto anche nei confronti di persona che versi “in difficoltà” (pur non ferita e non in pericolo). Può citarsi il caso della rottura di un attrezzo che impedisce la prosecuzione della discesa, del distacco dello sciatore da uno skilift in zona impervia e lontana dal tracciato della pista, e se vogliamo anche il caso di uno sciatore inesperto e imprudente che affrontando una pista eccessivamente impegnativa si trovi ad un certo punto a mal partito.

La norma, a parer mio, andrebbe completata con l'obbligo rigoroso di fermata in caso di collisione fra sciatori, analogamente a quanto previsto in tema di circolazione stradale dall'art. 189 comma 1° Ben può accadere infatti che la collisione non provochi danni apparenti, sì da far scattare l'obbligo di soccorso di cui all'art. 593 comma 2° C.P. e neppure metta i protagonisti in situazione di difficoltà. Ma vero è pure che sovente i danni fisici emergono in un secondo tempo, nel qual caso risulta pressoché impossibile risalire all'identità dell'autore del danno. L'obbligo di fermata ovviamente dovrebbe includere anche quello dello scambio delle generalità, qualora nell'occorso non sia intervenuto un organo di polizia

Ci si attendeva una qualche attenzione del legislatore nei riguardi di un fenomeno alquanto spinoso, diffuso soprattutto in certe aree, che sovente è causa o concausa

di seri incidenti. Mi riferisco all'uso smodato di bevande alcoliche, che notoriamente appanna i riflessi, produce euforia, esalta l'esibizionismo. E' augurabile che la lacuna venga colmata!

VII.- Sanzioni e controlli

Per la violazione di svariate disposizioni la legge 363 appresta esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie. Per alcuni illeciti la sanzione è fissata direttamente dalla legge, per altri la determinazione è rimessa alle regioni e va stabilita tra un minimo di € 20 e un massimo di € 250 (art 18 comma 2°). Qui di seguito alcune delle violazioni più significative di norme riguardanti la sicurezza dell'area sciabile:

- omessa stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (da 20.000 a 200.000 € -art. 4 comma 2°)
- mancata attivazione del servizio di soccorso e trasporto degli infortunati (da 20.000 a 200.000 € - art. 2 comma 3°)
- omessa esposizione della classificazione delle piste , della segnaletica e delle regole di condotta (da fissarsi dalle Regioni fra un minimo di 20 e un massimo di 250 € - artt. 5 comma 3° e 18 comma 2°)
- omessa chiusura delle piste in caso di pericolo o inagibilità (da 5.000 a 50.000 € - art 7 comma 4°).

Viene assoggettata a sanzione l'inosservanza di tutte indistintamente le regole di comportamento, con scelta affatto opinabile come si vedrà trattando dei controlli.

Si tratta delle disposizioni relative alla velocità (art 9), alla precedenza (art. 10), al sorpasso (art. 11), all'incrocio (art. 12), allo stazionamento (art. 13), all'omissione di soccorso (art.14), all'uso della pista da parte dei pedoni (art.15). Per tutte, ad eccezione della violazione degli artt 14 e 18, è prevista una sanzione pecuniaria da stabilirsi dalle regioni tra un minimo di 20 e un massimo di 250 €; criterio anch'esso criticabile, potendo comportare sanzioni diverse tra regione e regione per identiche violazioni. Non resta che confidare, sul punto, su una linea uniforme in fase di adeguamento alla legge degli ordinamenti regionali.

Novità assoluta , nel campo delle misure di protezione individuali, è rappresentata dall'obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori degli anni quattordici nella pratica dello sci alpino e dello snowboard.(art. 8). La norma non può che essere salutata con favore.

La reale efficacia di ogni sistema di norme, per la cui inosservanza sia prevista una sanzione, è legata all'effettività dei controlli. Su questo terreno è facile prevedere che la legge 363 è destinata all'insuccesso.

Non è pensabile infatti poter predisporre un'adeguata vigilanza su tutte le aree sciabili, a volte estremamente vaste e frequentate quotidianamente da molte migliaia di sciatori se non impiegando, il che non è realistico, un vero e proprio esercito di addetti al controllo. Si avranno dunque niente più che contestazioni occasionali ed episodiche di infrazioni. Un esempio per tutti: uno sguardo a qualsiasi pista, in un'ora qualsiasi del giorno, vedrà sì la maggioranza degli sciatori in movimento, ma molti altri fermi, per le più svariate ragioni, e non certo a bordo pista, come prevederebbe, con tanto di sanzione, l'art. 13. Cosa potranno mai fare in una tale situazione gli addetti al controllo? Ed allora, sarebbe stato decisamente più ragionevole ed efficace

selezionare le condotte più gravi e sanzionare unicamente queste, ricorrendo, se del caso, sul modello americano o canadese, alla misura, più deterrente di una modica sanzione pecuniaria, dell'immediato allontanamento dalla pista.

L'art. 21 demanda il controllo dell'osservanza delle disposizioni e il connesso potere di contestazione alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, ai Corpi della polizia locale. Si tratta in larga parte di organi, i quali curano nel contempo anche il servizio di soccorso, il che inevitabilmente inciderà sull'efficienza del sistema. Va da sé che gli addetti devono essere sciatori e di buon livello.

Ai maestri di sci è stato attribuito il potere - dovere di segnalazione (non però di contestazione) nella sola materia della velocità pericolosa (art.21 comma 2° in relazione all'art. 9 comma1°). La scelta, assai opinabile, incontra due ordini di rilievi: essa può distogliere il maestro dall'attività che gli è propria e dai connessi obblighi di custodia degli allievi ed inoltre, essendo disgiunta dal potere di contestazione dell'infrazione, priva l'interessato del diritto ad un immediato contraddittorio.

VIII.-. Dello sci fuori pista e dello sci-alpinismo

Offre lo spunto per qualche breve annotazione sull'argomento l'inserimento nella legge 363 dell'art. 17, che alla materia dedica due disposizioni.

Va premesso che lo sci fuoripista e lo sci alpinismo hanno in comune fra loro il fatto che la discesa avviene su superfici innevate non preparate, al di fuori delle aree sciabili quali definite dall'art. 2; si differenziano tra loro, in quanto nello sci-alpinismo la risalita dei pendii, avviene con gli sci, se del caso con l'impiego di strumenti tecnici,

quali pelli di foca, ed occorrendo ramponi corde ed altro, mentre nello sci fuori pista generico , lo sciatore utilizza gli impianti di risalita.

Da tale premessa discende coerente il principio, affermato nel 1° comma, che il concessionario e il gestore degli impianti di risalita “non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.” A meno che , è doveroso aggiungerlo, il fuori pista non rientri in un’offerta opportunamente pubblicizzata del gestore, come avviene in qualche stazione.

Estemporanea, in quanto collocata in “sedes materiae” impropria, è la introduzione nella pratica dello sci-alpinismo dell’uso obbligatorio di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. L’uso, peraltro, è prescritto solo quando “sussistano evidenti rischi di valanghe” e tale limitazione è palesemente assurda, oltre che scarsamente educativa, poiché di regola il rischio evidente tiene lontano lo sci-alpinista, mentre il rischio si accresce proprio quando evidente non è!

IX.- Scuole e maestri di sci

La figura professionale del maestro di sci, a suo tempo assimilata dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza a quella della guida alpina (attività che l'art. 124 ricomprendeva tra i "mestieri girovaghi ") e anch'essa allora soggetta a licenza di pubblica sicurezza (nel frattempo abolita), trova definizione giuridica e la sua disciplina nella legge 8 marzo 1991, n. 81. Si tratta di una legge-quadro, che ha dettato i principi fondamentali da recepirsi dai singoli ordinamenti regionali. Le regioni, peraltro, come nel caso dell'ordinamento delle piste, avevano già e ben prima legiferato in materia, per cui si sono dovute limitare ad un'operazione di mero adeguamento delle rispettive normative.

Prendendo doverosamente in considerazione l'evoluzione tecnica che lo sci ha avuto, la legge riguarda l'insegnamento delle tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo.

L'esercizio professionale non esige la continuità e neppure l'esclusività .

La netta prevalenza nell'attività del maestro di sci della componente didattica la qualifica come professione intellettuale . Il suo esercizio è subordinato all'iscrizione ad un albo regionale e alla dimostrazione del possesso di una specifica abilitazione tecnico-didattico -culturale (art. 6). Questa si consegue dopo la frequenza di appositi corsi (che comprendono tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano, e conoscenza del territorio regionale di competenza, nozioni di medicina e pronto soccorso, diritti doveri e responsabilità

della categoria, leggi e regolamenti professionali) e il superamento di apposito esame. Come si vede, il bagaglio tecnico-culturale richiesto è assai vasto ed è ispirato alla rivalutazione e all'accrescimento della professionalità della categoria. Sul piano organizzativo, la legge ha istituito i collegi regionali (organi di autodisciplina e autogoverno) e il collegio nazionale, il quale elabora le norme di deontologia professionale, opera quale organo disciplinare d'appello e svolge funzioni di coordinamento dell'attività dei collegi regionali.

In quanto professione protetta, il suo esercizio abusivo è penalmente sanzionato (l'art.18 richiama espressamente l'art. 348 del Codice Penale); a questi fini all'insegnamento professionale è stato equiparato "l'accompagnamento retribuito di clienti".

Alquanto tortuosa è la disciplina dell'insegnamento da parte dei maestri di sci stranieri, nella quale concorrono competenza statale e competenza regionale. L'art. 12 comma 1° assegna alle regioni la regolamentazione dell'esercizio non saltuario dei maestri non iscritti in albi regionali. Tali dovrebbero essere, richiedendo l'iscrizione la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea (ora Unione europea), i maestri provenienti da Paesi terzi o i maestri "comunitari" non tenuti all'iscrizione nel caso di attività prestata temporaneamente.

L'esercizio della professione è subordinato al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità. Esso è demandato alla federazione sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale dei maestri. Peraltro, la disposizione deve ritenersi valevole esclusivamente per i maestri dei Paesi terzi, poiché per i maestri comunitari occorre far riferimento al Decreto Legislativo 2.5.1994, n. 319 (intervenuto posteriormente

alla legge n. 91) attuativo della Direttiva 92/51 del Consiglio dd. 18.6.1992 relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

L'esercizio saltuario dell'attività di maestro (mediamente per non oltre 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco della stessa stagione, limite in qualche caso ridotto a 8 giorni o elevato a 30 se avviene nell'ambito di una scuola di sci) richiede, in alternativa, il nulla-osta del collegio regionale o una semplice preventiva comunicazione.

In tema di scuole di sci, la cui disciplina è lasciata alla piena autonomia delle regioni, la legge-quadro si limita a enunciare i seguenti principi:

ogni scuola tendenzialmente dovrebbe raccogliere tutti i maestri operanti in una stessa stazione;

va favorita la concentrazione delle scuole esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;

la disciplina interna delle scuole dev'essere ispirata al criterio democratico di partecipazione dei maestri alla gestione e all'organizzazione.

Dottrina e giurisprudenza si trovano su posizioni sostanzialmente comuni in materia di responsabilità connessa all'esercizio dell'attività del maestro di sci, pacificamente collocata in un contesto contrattuale.⁷

Il rapporto che lega il maestro all'allievo è infatti riconducibile al paradigma del contratto d'opera intellettuale. All'obbligo del maestro di impartire all'allievo l'insegnamento tecnico secondo i canoni propri di quella disciplina e con la diligenza media richiesta dalla professione, corrisponde per l'allievo l'obbligo di cooperare con il maestro, osservando le direttive da lui impartite e quello di corrispondere il dovuto

⁷ Cfr. Cass. Sez. III, 21.12.1978, n.6141; Cass. 5.12.1985, n. Cass.24.1.1977, n.346. Sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nello specifico campo cfr. Cass. 17.3.1981, 1544.

compenso. La prestazione cui il maestro è tenuto prescinde totalmente dal risultato(è tipica obbligazione di mezzi), dipendendo il buon esito non soltanto dalla capacità tecnico-didattico-dimostrativa del maestro, ma da molte altre variabili, quali l'attitudine dell'allievo e la sua applicazione.

Con l'obbligo primario scaturente dal contratto (l'impartire l'insegnamento tecnico) concorre anche quello, non meno importante, di vigilare sulla condotta dell'allievo, per garantirne l'incolumità sua e dei terzi, nel periodo in cui gli è affidato. Può senz'altro affermarsi che il contratto attua un vero e proprio affidamento della persona fisica dell'allievo al maestro, che si traduce in un obbligo di custodia e sorveglianza, da graduarsi in rapporto inversamente proporzionale alla capacità tecnica e all'età. E' un dovere concorrente che scaturisce dal principio, secondo cui nell'adempimento di ogni obbligazione deve usarsi l'ordinaria diligenza (art. 1176 C.C.).

Piuttosto pacifica è anche l'applicabilità all'insegnamento dello sci della presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2048 C.C. riguardante i danni provocati dall'allievo a terzi, della quale è gravato il "precettore", ferma la possibilità di esonerarsi dalla presunzione dimostrando di non avere potuto impedire il fatto o di avere fatto tutto il possibile per impedirlo. ⁸

Per una rassegna di giurisprudenza sulla responsabilità di maestri e scuole di sci richiamo una mia ricerca presentata nell'anno 1996 nell'ambito di un convegno organizzato dalla Fondazione Courmayeur .-

Carlo Bruccoleri

⁸ Patti- Insegnamento dello sport e responsabilità civile in Resp. Civ. 1992, pag. 509; Pret. Cavalese, 7.5.1981.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

- ALBANESI “Giurisprudenza e legislazione sui maestri di sci” in Rivista di diritto sportivo 1977 (R.D.S.), p. 39
- ALBANESI “Problemi giuridici negli sport invernali” in R.D.S 1975, p.247
- ALBANESI “Sciatori e maestri di sci” in R.D.S. 1976, p.386
- ANGIELLO “Natura giuridica del rapporto maestro di sci allievo” in Prob. Giur. Inf. Sciat., p. 17
- ANTINOZZI “La responsabilità dello sciatore” in Riv. e prat. nell’ass. 1987, p.863
- BASSANI “Le piste di sci nel diritto pubblico” in Prob. Giur. inf. sciat., p. 21
- BERTOLINI “La responsabilità penale e amministrativa del gestore, del personale e degli utenti degli impianti di sci in R.D.S. 1989, p.3
- BEVILACQUA “Responsabilità per infortuni derivanti da difetto di manutenzione e apprestamento delle piste di sci” in R.D.S. 1983, p.527
- BONDONI “Il diritto sugli sci”, Ed Libreria giuridica VR 1977
- BONDONI “Rischio e responsabilità sui campi di sci” in Riv. Giur. Scuola 1985
- BRUCCOLERI “La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci” in Rivista Professione Montagna (P.M.) n. 16, 1991, p.
- BRUCCOLERI “Responsabilità civile e penale nella pratica dello sci alpino con particolare riguardo ai minorenni” 1984 monogr. pubblicata a cura della Cassa di Risparmio di Bolzano
- BRUCCOLERI “Agonismo e responsabilità” in Atti del Convegno “Regole per uno sci più sicuro” Ed. Osiride Rovereto 2002, p. 58
- BUSATO “Evoluzione delle regole di condotta F.I.S in rapporto alle nuove tecniche sciatorie e agli attrezzi alternativi” in Atti del XXIX SKI-LEX Sesto Pusteria 2002
- CHECCHINI “Responsabilità civile e penale nel sinistro sciatorio” in Prb. Giur. Inf. sciat. p. 53
- CHEVALLARD Commento a sent. Trib Aosta in R.D.S. 1985, p. 60
- Commento a sent. Pretura Aosta in R.D.S. 1990, p. 200
- DAL LAGO “Obblighi di comportamento e responsabilità degli utenti” in Atti del Convegno “Regole per uno sci più sicuro” Edizioni Osiride Rovereto 2002, p.25

W. FLICK "Montagna, rischio e responsabilità" Atti del convegno organizzato dalla Fondazione Courmayeur 2000

FRATTAROLO "La responsabilità civile per le attività sportive" Ed. Giuffrè 1984

FRATTAROLO "In tema di responsabilità civile per l'esercizio di attività sportive" in Foro Padano 1985, pag. 375

GERACI "Responsabilità civile e attività sciatoria" in R.D.S. 1975, p. 358

GERACI "sulla ammissibilità della servitù di pista" in Prob. Giur. inf. sciat. 1976, p. 139

GIOVANNINI "Aspetti legali connessi alla gestione delle piste" Atti del Convegno di primavera D.S.I. Brunico aprile 1986

GIOVANNINI "La responsabilità civile nella gestione delle piste di sci e conseguenti risvolti assicurativi" in P.M. n. 1989, p. 17

GIOVANNINI "Obblighi di sicurezza e responsabilità del gestore degli impianti e delle piste" in Atti del convegno "Regole per uno sci più sicuro", Ed. Osiride Rovereto 2002, p.18

LAZZARINI "La Federazione internazionale dello sci per la sicurezza degli sciatori"

MELANI "Aspetti assicurativi nella pratica dello sci alpino" in Atti del XXIX SKI-LEX Sesto Pusteria 2002

PRADI "Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo" in R.D.S. 1988, p. 205 (in Atti del XVII SKI-LEX 1987 di Sesto Pusteria)

PRADI voce "Sci alpino" in Digesto delle Discipline privatistiche vol. XVIII, Utet 1998, p. 163

VIOLA "La responsabilità civile nell'incidente sciistico" Casa editrice Experta s.p.a. 2002